

Sent. N. 1806/16.
R. G. N. 4918/16
Rep: N. _____
Gron: N. 127/1/16.



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4918 del Reg. Gen. dell'anno 2016 e
promossa con ricorso depositato il 15 settembre 2016

da: SC SEMPRE DRITTO TOUR SRL [redacted]

- ricorrente-

contro: PREFETTO DI PADOVA - MINISTERO DEGLI INTERNI

-resistente -

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni per il ricorrente:

Come da ricorso.

Conclusioni il resistente:

Come da comparsa di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15 settembre 2016, il ricorrente proponeva opposizione a due verbali di contestazione e pedissequo verbale di fermo amministrativo elevati dalla Polizia Stradale - sezione di Rovigo, con i quali si era contestata la violazione la disposizione dell'art. 44 commi 2-3 della legge n. 298/74 nonché dell'art. 7 comma 1 della legge n. 285/05.



Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in capo alla ricorrente, in base alla circostanza che i verbali in questione non sarebbero stati notificati alla società stessa.

L'eccezione è infondata. La società ricorrente si pone come coobbligata in solido per le violazioni contestate ed ha inoltre subito pregiudizio diretto dai verbali in esame, come attestato dal successivo provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, di talchè sussiste all'evidenza interesse alla proposizione del ricorso in capo alla stessa.

Nel merito è pacifico in causa che il vettore ebbe ad esibire al momento della contestazione copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto di persone nonché originale di licenza relativa al trasporto di cose relativa al rimorchio collegato al pullman.

Alla luce di tali elementi istruttori acclarati, va ritenuta l'infondatezza della contestazione della violazione dell'art. 44 commi 2-3 della legge n. 298/74.

Invero, parte resistente ne ha effettuato erronea applicazione nel caso di specie.

Il vettore per il quale operava il ricorrente era infatti pacificamente titolare delle prescritte autorizzazioni all'effettuazione del trasporto, e la circostanza che il conducente al momento dell'accertamento ne esibisse una copia semplice anziché autentica non inficia in alcun modo la validità e la regolarità dell'effettiva titolarità del provvedimento autorizzativo.

Sul punto si è chiaramente espressa la Suprema Corte con riferimento alla analoga fattispecie dell'art 46 legge cit.: *"Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art.*





46 l. 6 giugno 1974 n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione" (Cassazione Civile, n. 12697/2007)

In altri termini, dalla norma citata non viene sanzionata l'assenza sul mezzo del documento incorporante l'autorizzazione, ma la sua effettiva inesistenza per mancato rilascio o revoca.

Ad abundantiam, nel caso di specie il conducente al momento dell'accertamento aveva esibito, oltre alla licenza per trasporto di persone in copia, addirittura l'originale di quella di cose; peraltro, sempre parte ricorrente ha dimostrato, mediante produzione di relativa dichiarazione, che l'autorità competente in materia del paese d'origine non rilascia copie conformi di tale secondo provvedimento autorizzativo.

In ordine alla seconda violazione contestata, deve rilevarsi come parte ricorrente abbia dimostrato la regolare esistenza di contratto di lavoro relativo al conducente de quo.

Risulta inoltre ammesso che al momento della contestazione il conducente non comprendesse la lingua italiana, tanto da rendere necessario avvalersi di un improvvisato interprete. E' quindi plausibile ritenere che il ricorrente non abbia ben compreso la richiesta formulatagli.

In definitiva, quindi, difetta la prova dell'elemento soggettivo della violazione in capo al conducente e quindi ne va presunta la buona fede esimente.



Per tali ragioni il ricorso va quindi accolto.

Assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione reietta

ACCOGLIE

il ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e, per l'effetto,

ANNULLA

i provvedimenti opposti;

Condanna il Prefetto di Padova alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 375,00, di cui € 125,00 per spese, oltre a rimborso forfettario del 15%, ad Iva e Cpa.

Dispone la restituzione alla parte ricorrente della cauzione eventualmente versata.

Padova, 17 novembre 2016.

Il Giudice di Pace
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 1.8 NOV 2016



IL CANCELLIERE
(Andrea Luise)